



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CAGNOTTO Marco (id FSI 143956)

Con segnalazione del 19 marzo 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del “XXVI Trofeo Comune di Ceriano Laghetto” CARBONARI Gabriele (A.F.) quanto segue:

“al 1° Turno (venerdì 17.03 durante lo svolgimento dello stesso), il Padre del giocatore (il giocatore è minorenni) mi annunciava l'assenza del figlio per il Turno n. 2 (inizio partita per sabato 28.03 h. 09:00) con relativa presenza per il Turno n. 3 (inizio partita h. 15:00, sempre del giorno 18.03).

Nell'elaborazione del Turno n. 3 (h. 13:50 circa) il giocatore, oggetto della segnalazione, è stato reinserito come da richiesta, senonché, alle h. 14:27, il padre del giocatore ha chiamato, telefonicamente, un membro dell'organizzazione (MORONI Sergio) sul proprio cellulare (numero NON segnalato tra quelli da contattare all'interno del bando ufficiale della manifestazione), annunciando il forfait del figlio per il turno pomeridiano. Premesso che il Sig. MORONI fa sì parte dell'organizzazione ma la mattina del 18 era sul posto di lavoro, la comunicazione dell'assenza del giocatore mi è arrivata circa 10-15 minuti dopo (circa le h. 14:40, mentre ero a pranzo). Ho considerato il giocatore ASSENTE GIUSTIFICATO ma non ho ritenuto opportuno modificare il Turno stesso (era già stato pubblicato sia in internet sia esposto in sede di gioco).

Per i turni svolti in data odierna (19.03, h. 09:00 per quello mattutino ed h. 15:00 per quello pomeridiano), il giocatore si è presentato regolarmente per quello mattutino e, alle h. 14:52, il padre del ragazzo ha richiamato il Sig. MORONI per annunciare, nuovamente, l'assenza del figlio nel turno pomeridiano.

A differenza del giorno precedente, il Sig. MORONI era presente in sede di gioco e mi ha avvisato tempestivamente dell'assenza (ero già presente anch'io, mancando 5 minuti circa all'inizio del turno).

Anche in questo caso, nel Verbale di gara il giocatore è stato considerato ASSENTE GIUSTIFICATO (in fin dei conti aveva annunciato prima la propria assenza) ed, essendo il 3° forfait, è stato considerato RITIRATO”.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.1 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che dà forfait in tre partite, compreso l'eventuale forfait del primo turno, deve essere escluso dal torneo...”.*

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi,*



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente... ”.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente.... ”.*

Nel caso di specie, il giocatore non ha avvisato per tempo l'arbitro delle proprie assenze causando un danno ai propri avversari, privati della possibilità di giocare disputando una partita valida per la variazione elo. Una condotta così irrispettosa nei confronti degli altri partecipanti alla gara, oltretutto reiterata, è sicuramente censurabile.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato CAGNOTTO Marco.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 6/4/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano